



# COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

^^^^^

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ALBO ELETTRONICO

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'albo elettronico del Comune di Valledolmo, che sostituisce, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, l'albo pretorio comunale.

All'interno della rete civica comunale [www.comune.valledolmo.pa.it](http://www.comune.valledolmo.pa.it) è individuata l'area destinata all'albo pretorio elettronico, gestibile unicamente dai soggetti di cui al successivo art. 4.

Restano salve le disposizioni del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" relative alla diffusione attraverso la rete civica di informazioni di natura istituzionale.

### ART. 2

#### PRINCIPI

1. La pubblicazione degli atti all'albo informatico deve rispettare i principi generali che presidono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in particolare:

- a) il principio di necessità;
- b) il principio di proporzionalità e non eccedenza;
- c) il diritto all'oblio;
- d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.

### ART. 3

#### MODALITA' DI REDAZIONE DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

1. Gli atti destinati alla pubblicazione all'albo elettronico sono redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili e a informazioni concernenti le condizioni di disagio socio-economico di specifiche persone.

2. Tutti i dati di cui al precedente comma che sono necessari ai fini dell'adozione del provvedimento, sono contenuti in appositi documenti che vanno richiamati dal provvedimento pubblicato senza esserne materiali allegati, e che rimangono agli atti degli uffici.

3. Tali atti sono identificati dal provvedimento in modo da garantire l'inequivocabile individuazione e non alterabilità.

### ART. 4

#### COMPETENZE E RESPONSABILITA'

1. La pubblicazione di atti sull'albo pretorio è competenza del messo comunale, il quale attesta la data di pubblicazione attraverso l'utilizzo dello strumento della firma digitale: la firma digitale è l'unico strumento che appare adeguato ad assicurare in modo inequivocabile la data di pubblicazione di un atto.

2. La data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'art. 124 del D.lgs. 267/2000 è attestata, oltre che dal messo comunale, anche dal Segretario comunale attraverso la firma digitale.

3. Tutti i documenti per i quali l'ordinamento non richiede la pubblicazione, ma che sono inseriti nella rete civica allo scopo di assicurare alla cittadinanza l'informazione sull'attività comunale, sono inseriti nel sito internet del comune a cura e sotto la responsabilità dei singoli settori dell'Ente.

#### **ART. 5**

##### **ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

1. Sono pubblicati all'albo elettronico comunale gli atti per i quali le singole norme di legge o regolamenti richiedano la pubblicazione all'albo pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia.

#### **ART. 6**

##### **DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

1. E' fatto salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

#### **ART. 7**

##### **MODALITA' DI PUBBLICAZIONE**

1. Tutti i documenti di cui all'art. 6 sono pubblicati in versione integrale e conforme all'originale. Per i documenti contenenti allegati, si provvede anche alla pubblicazione di questi ultimi, salvo non ostino ragioni di natura tecnica. In tal caso gli allegati tecnici (mappe, cartografie) restano depositati agli atti del comune e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

2. Tutti i documenti all'albo pretorio elettronico restano on line per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento.

3. E' facoltà dell'amministrazione, alla scadenza dei termini di cui al comma 1, mantenere on line i documenti pubblicati, anche organizzandoli per area tematica e/o mettendo a disposizione dell'utente appositi motori di ricerca interni, a condizione che i medesimi siano collocati in una sezione del sito non accessibili con i comuni motori di ricerca esterni.

#### **ART. 8**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

**Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2011.**

**APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 181 DEL 30/12/2010,  
ESECUTIVO IL 17/01/2011**